

COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 23.11.2010, modificato con delibera del C.C. n. 4 del 27.03.2013.

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizione di servizio civico
- Art. 3 Soggetti aventi diritto
- Art. 4 Criteri di accesso
- Art. 5 Modalità di accesso e di presentazione della domanda
- Art. 6. Progetto individuale
- Art. 7 Tipologia delle attività
- Art. 8 Modalità di attuazione
- Art. 9 Durata del progetto
- Art. 10 Prestazioni garantite dal Comune
- Art. 11 Entità del sostegno economico
- Art. 12 Perdita del diritto
- Art. 13 Rinuncia e revoca
- Art. 14 Avvio del servizio civico
- Art. 15 Verifiche
- Art. 16 Norma finale

Art. 1
FINALITA'

Il sostegno economico per Servizio Civico è una forma di assistenza economica straordinaria quale contropartita di specifiche prestazioni di pubblico interesse e attività di pubblica utilità. Si pone l'obiettivo di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, di promuovere e valorizzare la dignità della persona in difficoltà favorendo la sua integrazione sociale mediante un impegno a favore della collettività.

Il servizio civico costituisce una forma di assistenza alternativa all'assegno economico ed è rivolto prioritariamente alle cittadine/i in stato di indigenza, privi di un'occupazione, ex detenuti, ex tossicodipendenti, idonei allo svolgimento di un'attività lavorativa volontaria e flessibile.

Il servizio civico si pone l'obiettivo di valorizzare le potenzialità delle persone escluse dai processi produttivi, al fine di favorire processi di inclusione, di mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria mediante l'assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità.

Art. 2
DEFINIZIONE DI SERVIZIO CIVICO

Il servizio civico è una forma di assistenza economica straordinaria erogata dietro prestazione di un'attività di servizio volontario svolto nell'ambito del territorio comunale, mediante lo svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento. Le cittadine/e che accedono a detto servizio stipuleranno apposita convenzione nella quale dichiarano di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.20 del 05.12.2005, e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio-assistenziale.

In ogni caso l'attività svolta dovrà essere compatibile con età, capacità ed esperienza della persona.

Le prestazioni di servizio civico effettuate dagli ammessi al beneficio economico non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale a carattere volontario ai sensi della L.R. n° 23 del 23.12.2005. I soggetti interessati dichiarano di conoscere tale circostanza già all'atto della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate dall'Amministrazione.

Come previsto dall'art. 35 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, l'attività svolta volontariamente dalle cittadine/i destinatarie/i di interventi di sostegno economico, erogati dal Comune di Loculi non costituisce rapporto di lavoro e lo stesso Comune provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 3
SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Possono accedere al servizio civico i cittadine e le cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica nel Comune di Loculi;
- Avere una situazione economica reddituale pari o inferiore a €. 5.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE e comprensiva di redditi non soggetti a IRPEF (pensioni a qualunque titolo percepite, assegni di accompagnamento, rendita INAIL per invalidità permanente o morte, assegni di mantenimento, borse di studio universitario o per frequenza a corsi o attività di ricerca post universitaria e altre entrate a qualsiasi titolo percepite.
- età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- stato di disoccupazione;
- capacità e abilità al lavoro;
- mancato godimento da parte del nucleo familiare di appartenenza di altre forme di assistenza e/o tutela da parte del Comune di Loculi .

Il nucleo familiare in cui anche uno solo dei componenti goda dell'assegno economico per servizio civico non potrà usufruire di nessuna altra forma di assistenza economica.

Potrà presentare domanda solo un componente il nucleo familiare.

Art. 4 **CRITERI DI ACCESSO**

A seguito dell'avviso pubblico, al termine prefissato per l'accettazione delle domande, l'Ufficio dei Servizi Sociali preposto all'istruttoria delle istanze presentate, provvederà a redigere apposita graduatoria per la formazione della quale saranno valutati i seguenti criteri :

- composizione del nucleo familiare,
- nucleo familiare in presenza di più figli minori;
- nucleo familiare con presenza di portatori di handicap e/o di persone invalide;
- persone o nuclei familiari esclusi dalla vita sociale o a grave rischio di emarginazione.

Modalità e criteri per la formazione della graduatoria

Il Comune, a mezzo del servizio sociale, procederà alla raccolta e all'istruttoria delle domande pervenute nonché al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte e alla formazione della graduatoria.

Per la formazione della graduatoria verranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri :

A) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE, comprensivi di redditi non soggetti a IRPEF

• ISEE da € 0 a € 1.000,00	PUNTI 5
• ISEE da € 1.001,00 a 2.000,00	PUNTI 4
• ISEE da € 2.001,00 a 3.000,00	PUNTI 3
• ISEE da € 3.001,00 a 4.500,00	PUNTI 2
• ISEE > a 4.500,00 e < 5.500,00	PUNTI 1

B) Attribuzione punteggi sulla base della COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

1. Nuclei familiare privo di uno dei coniugi (vedovanza, separazione, stati di abbandono, ecc.) con figli minori a carico. <u>1.1 per ogni minore , oltre il primo</u>	PUNTI 9 PUNTI 1 fino a un max di punti 3 Punteggio max attribuibile Punti 12
2. Nuclei familiari con 1 o più minori a carico 2.1 per ogni minore, oltre il primo	PUNTI. 8 Punti 1 fino a un max di punti 2 Punteggio max attribuibile PUNTI 10
3. Nuclei familiari con 4 o più componenti 3.1 per ogni componente oltre il 4°	PUNTI 4 PUNTI 1 fino a un max di punti 6

	Punteggio max attribuibile PUNTI 10
4. Persone che vivono sole	PUNTI 6
5. Nuclei familiari con presenza di disabili:	
a)- per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74% che vive all'interno del nucleo familiare	PUNTI 3
b) - per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100% che vive all'interno del nucleo familiare	PUNTI 5
- per ogni anziano	PUNTI 2
6. Persone prive di occupazione o che abbiano perso il lavoro	PUNTI 5
7. Ex detenuti e ex tossicodipendenti	PUNTI 3

C) Attribuzione punteggio in base alla valutazione del Servizio Sociale Professionale:

Sarà attribuito un punteggio sulla base della valutazione tecnico-professionale del Servizio sociale, basata su diversi indicatori di disagio (durata del periodo di disagio economico per mancanza/precarietà del lavoro o insufficienza del reddito, condizione abitativa, adeguatezza alloggio, condizione di isolamento, carenza di reti parentali, problemi sanitari rilevanti, etc.)

da 1 a 3 punti max

I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti 1/2/3/4 non sono cumulabili.

Potrà accedere al servizio solo 1 dei componenti il nucleo familiare.

I nuclei beneficiari del servizio non potranno usufruire di alcun sussidio erogato dal Comune a qualsiasi titolo. Sono escluse le risorse erogate nell'ambito degli interventi delle povertà.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per sette giorni naturali e consecutivi e, successivamente, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità a coloro i quali non hanno ancora beneficiato del servizio civico nel corso dell'annualità; in caso di ulteriore parità si terrà conto della situazione reddituale dando precedenza alle persone con certificazione ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

La graduatoria rimarrà valida per un anno dalla sua approvazione.

E' previsto l'aggiornamento periodico previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico.

Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle situazioni ed alle priorità determinate dal Comune medesimo.

I sostegni economici per il servizio civico saranno dimensionati quantitativamente in termini di durata e di valore in funzione della reale necessità del cittadino/a tenendo conto della sua precarietà sociale, della sua situazione economica accertata e comunque in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

L'Ufficio Servizi Sociali formulerà, quindi, il progetto di inserimento prevedendo modalità e tempi di espletamento del servizio civico.

Art. 5

MODALITA' DI ACCESSO E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere compilata utilizzando preferibilmente l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Loculi entro la data pubblicata nell'avviso pubblico e dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia codice fiscale;
- certificazione ISEE, da richiedersi presso i CAF ed eventuale autocertificazione di redditi esenti IRPEF;
- Copia della scheda anagrafica rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro (CSL) aggiornata alla data di pubblicazione dell'avviso;
- certificato medico del richiedente attestante lo stato di buona salute;
- eventuale altra documentazione prescritta dal bando pubblico.

Le domande pervenute oltre la data di scadenza indicata nell'avviso pubblico.

I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata e dichiarata entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi.

Art. 6

PROGETTO INDIVIDUALE

Il servizio civico dovrà essere reso nel settore di intervento, con i tempi e secondo i criteri definiti nel Progetto individuale, elaborato dal Servizio sociale comunale, nel rispetto del presente Regolamento, da sottoscrivere tra il beneficiario ed il Responsabile del Servizio sociale. Nel Progetto individuale dovranno essere indicati, in particolare: l'attività assegnata, il monte ore massimo giornaliero e settimanale, il sostegno economico previsto.

Art. 7

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Le persone ammesse al servizio civico verranno inserite in piccole attività lavorative nei seguenti settori:

- custodia e vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strutture comunali (museo, centri di aggregazione, scuole, biblioteca, parchi comunali, ecc);
- salvaguardia e cura del verde pubblico e decoro urbano (apertura/chiusura parco, vigilanza e cura aiuole, fioriere e giardini, pulizia cimitero, strade, piazze e altri spazi pubblici);
- servizio di vigilanza nelle scuole;
- aiuto alle persone in stato di bisogno (disabili, anziani, minori) relativamente a servizi che non riguardino la cura della persona;
- servizio di vigilanza e custodia dei minori presso la scuola comunale;
- servizio di assistenza e vigilanza di minori che partecipano ad attività organizzate dal Comune nel territorio di Loculi;
- servizi di assistenza in occasione di manifestazioni ricreative e culturali promosse dal Comune di Loculi ;
- servizi di supporto agli uffici comunali (fotocopisteria, archiviazione ecc);
- supporto ai servizi comunali (Ludoteca, Biblioteca ecc)
- ogni altra attività che il Comune di Loculi ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla e purché non si configuri come

sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente.

La Giunta Comunale è autorizzata ad individuare, nell'interesse del Comune, altri settori di intervento in base alle esigenze ed agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio civico, cui potranno essere assegnati i soggetti destinatari del beneficio.

Art. 8
MODALITA' D'ATTUAZIONE

L'espletamento del servizio civico, affidato in base al presente Regolamento, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale a carattere volontario ai sensi della L.R. n° 23 del 23.12.2005.

Il Comune potrà istituire, nel corso dell'anno, un numero di turni in relazione al finanziamento annuale a disposizione, alle domande pervenute e alla relativa graduatoria.

Il mancato rispetto del progetto di "servizio civico" comporterà la decadenza dallo stesso ed il beneficiario sarà tempestivamente sostituito dal Responsabile dei Servizi sociali seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 9
DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà una durata massima di sei mesi nell'arco dell'anno, anche non continuativi. Esso non dovrà prevedere, in alcun caso, il superamento di n. 80 ore mensili.

L'orario è determinato in base al progetto, previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 10
PRESTAZIONI GARANTITE DAL COMUNE

Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, per le cittadine/i che prestano il servizio civico il Comune provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 11
ENTITA' DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Ai soggetti avviati al servizio civico sarà corrisposto un sostegno economico mensile nella misura minima di € 350,00 e nella misura massima di € 800,00 mensili per un periodo massimo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno, anche non continuativi.

La misura del sostegno economico sarà calcolata in misura proporzionale al monte ore assegnato a ciascun cittadino/a in relazione al bisogno rilevato ed al relativo Progetto.

CRITERI PER IL CALCOLO DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Punteggio	Misura sostegno economico	Monte orario mensile di progetto
Da 23 a 28	€. 800,00	80
Da 16 a 22	€. 600,00	60
Da 11 a 15	€. 450,00	45
Da 4 a 10	€. 350,00	35
Da 0 a 3	Nessun sussidio	/

E' in facoltà del singolo/a cittadino/a di prestare la propria opera nel servizio civico a titolo completamente gratuito, quale scelta/testimonianza di solidarietà sociale. Tale scelta dovrà essere menzionata nel Progetto individuale.

Art. 12
PERDITA DEL DIRITTO

I soggetti ammessi all'espletamento del "Servizio civico", che non si presentino entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti, salvo gravi e giustificati motivi da fornire entro lo stesso termine e che saranno valutati dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

In caso di rinuncia il beneficiario sarà sostituito dal primo soggetto utilmente collocato in graduatoria del quale prenderà il relativo posto.

Art.13
RINUNCIA E REVOCA

I beneficiari del Servizio civico possono in qualsiasi momento recedere dal Progetto individuale, dandone comunicazione scritta. Ciò comporterà l'esclusione da qualsiasi beneficio economico per la restante parte dell'anno.

Il Responsabile del Servizio sociale ha facoltà di revocare l'incarico qualora non venga rispettato il Progetto individuale.

Art. 14
AVVIO AL SERVIZIO CIVICO

Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria si procederà all'avvio dei beneficiari, in ordine di graduatoria, mediante comunicazione scritta.

Il beneficiario, entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dovrà dare la propria disponibilità all'avvio e sottoscrivere il Progetto individuale.

Art. 15
VERIFICHE

Sarà cura del Comune effettuare, in sede di istruttoria delle domande, controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Si procederà alla verifica della congruenza tra la situazione economica risultante dall'attestazione ISEE e quella sussistente al momento della domanda ed il Servizio Sociale valuterà l'esistenza della situazione di bisogno.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio.

Art. 16
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente normato nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.